



PROTOCOLLO DI AZIONE

VIGILANZA COLLABORATIVA CON L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

PREMESSO CHE

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *“i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della

vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;

- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 30 gennaio 2015 l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), nella persona del proprio Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato *pro tempore* ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa;
- La richiesta di INVITALIA, evidenzia la necessità di attivare quanto previsto dal Regolamento di vigilanza al fine di perseguire gli obiettivi della legge 190/2012 in tema di trasparenza e anticorruzione;
- L'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa sui contratti pubblici che verranno affidati da INVITALIA in ragione di specifiche e rilevanti attività da essa svolte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali a supporto della P.A., in particolare in qualità di centrale di committenza per altri enti aggiudicatori, di soggetto attuatore dei cd. "contratti istituzionali di sviluppo", di autorità di gestione per l'attuazione di programmi e interventi speciali a carattere sperimentale o, da ultimo, a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo
Presidente, Raffaele Cantone

E

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nella
persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato *pro Tempore* Domenico
Arcuri

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei primi sei mesi di collaborazione riguarda il settore dei contratti pubblici, e sarà incentrata sugli affidamenti espletati direttamente da INVITALIA o

mediante altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori da essa controllate o comunque nell'ambito delle proprie competenze istituzionali a supporto della P.A. come innanzi declinate nei "considerata".

2. Gli affidamenti oggetto di vigilanza collaborativa preventiva saranno quelli di cui al precedente paragrafo 1, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e comunque fino ad un massimo di n. otto procedure complessive.

3. Sarà, inoltre, verificata, l'applicazione di criteri di rotazione tra i soggetti inseriti negli Albi istituiti da INVITALIA, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs.163/2006, qualora utilizzati per le attività di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva, i seguenti documenti:

a) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
- Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale

b) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- perizie di variante;
- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile

e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. L'Organismo di vigilanza di INVITALIA, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di legittimità di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. INVITALIA si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“ INVITALIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, INVITALIA invia all'Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi al fine di prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. L'Autorità e INVITALIA valuteranno d'intesa la possibilità di attivare ulteriori ambiti di collaborazione con riguardo a titolo esemplificativo:
 - alla formazione tesa all'approfondimento e alla divulgazione di *best practices* (anche con riferimento a procedure di gara gestite esclusivamente con piattaforme e-procurement) per una migliore ed efficiente applicazione delle norme sugli appalti pubblici;
 - al possibile sviluppo di eventuali modalità per l'utilizzo del *rating di legalità* delle imprese nell'ambito delle procedure di affidamento non in contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di INVITALIA;
 - b. a seguito della trasmissione, l’ANAC esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a INVITALIA. In tale ipotesi, INVITALIA:
 - (i) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - (ii) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
2. Le modalità di trasmissione, anche ai fini della riservatezza della documentazione oggetto di verifica, e le tempistiche di interlocuzione tra INVITALIA e l’Autorità saranno tempestivamente definite tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l’Autorità e INVITALIA procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

Articolo 9

(Prerogative di INVITALIA)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di INVITALIA, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in

merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 17 marzo 2015

Il Legale Rappresentante ed Amministratore
Delegato di Invitalia

Domenico Arcuri

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone